



Francesco Ansidei
di Catrano

REPERTORIO N. 7.086

RACCOLTA N. 4.571

CONTRATTO DI SERVIZIO

stipulato per Atto Pubblico Notarile Informatico ex art. 32,
comma 14 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. (in seguito Codice) che
verrà conservato a norma presso la struttura predisposta e
gestita dal Consiglio Nazionale del Notariato ex art.6 comma
5 D.L. 18 ottobre 2012 n.179 convertito con L. 17 dicembre

2012 n. 221

**avente ad oggetto l'affidamento in concessione del servizio
pubblico locale di gestione integrata dei rifiuti urbani**

A.U.R.I. UMBRIA - SUB AMBITO N. 1 - CIG: 6339868095

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventidue il giorno ventuno del mese di dicembre

In Perugia, nel mio studio in Via Mario Angeloni n, 57

Innanzi a me Dr FRANCESCO ANSIDEI DI CATRANO, Notaio in Perugia,
iscritto presso il Collegio Notarile di questa città,
sono presenti:

- **A.U.R.I. Umbria - Autorità umbra per rifiuti e idrico**
(di seguito denominata "AURI"), **con sede in Perugia, via San
Bartolomeo, 79, Codice fiscale/P.IVA 03544350543**, nella persona
del Procuratore Speciale signor ROSSI GIUSEPPE nato a
Città di Castello il 12 settembre 1967, residente a Sansepolcro,
Via della Cappellina n. 10/C, codice fiscale: RSS GPP

Registrato a Perugia
in data 29/12/2022
al numero 30461
serie 1T

67P12 C745Z, in forza della procura speciale da me ricevuta

in data 20 dicembre 2022 rep. n. 7.076/4.565, in corso di registrazione

e

il **Comune di GUALDO TADINO con sede in Gualdo Tadino, Piazza Martiri della Libertà n. 4, Partita Iva: 00467070546**, in persona di TINI MARCO nato a Gualdo Tadino il 25 novembre 1971, domiciliato per la carica presso la sede dell'Ente, codice fiscale: TNI MRC 71S25 E230W nella sua qualità di Responsabile del Settore Tecnico, tale nominato con Decreto sindacale n. 16 del 29 dicembre 2021, giusta Delibera del Consiglio Comunale in data 29 ottobre 2014 n. 46, che in copia si allegano al presente atto sotto la lettera **"A"**;

e

Le componenti del Raggruppamento Aggiudicatario del servizio pubblico locale di gestione integrata dei rifiuti urbani del Sub Ambito n. 1

SO.GE.PU. S.P.A., con sede a Città di Castello (PG), via Elio Vittorini-Cerbara n. 27, capitale sociale euro 1.748.225 (unmilione settecentoquarantottomila duecentoventicinque) interamente versato, codice fiscale e numero di iscrizione nel registro delle imprese dell'Umbria: 01476930548, REA n. PG-141578, in persona dell'Amministratore Unico e come tale legale rappresentante GORACCI CRISTIAN nato a Città di Castello il 23 gennaio 1984, domiciliato per

la carica presso la sede di cui sopra, codice fiscale: GRC

CST 84A23 C745J, il quale dichiara di essere munito dei necessari poteri in forza dello statuto e della Legge

e **ECE S.R.L. (già ECOCAVE S.R.L.), con sede a Perugia, via del Commercio n. 8, capitale sociale euro 260.000 (duecentosessantamila), interamente versato, codice fiscale e numero di iscrizione nel registro delle imprese dell'Umbria:**

01802080547, REA n. PG-160464, in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione, Amministratore Delegato e come tale legale rappresentante signor GRANIERI ANTONIO, nato a Collazzone il 24 luglio 1959, ivi residente in frazione Casalalta, Via Niccolò Croce n. 10, c.f. GRN NTN 59L24 C845L, il quale dichiara di essere munito dei necessari poteri in forza della delibera del Consiglio di Amministrazione del 23 gennaio 2015, debitamente iscritta nel registro delle imprese;

costituitesi nella società di scopo **SOG.ECO. S.R.L. (di seguito denominata il "Gestore")**, con sede in Comune di Città di Castello, via Elio Vittorini n. 27, capitale sociale versato euro 500.000 (cinquecentomila), interamente versato, codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese dell'Umbria: **03685080545, REA n. PG-306780**, in persona dell'Amministratore Unico e come tale legale rappresentante signor GRANIERI ANTONIO, come sopra generalizzato, autorizzato alla sottoscrizione del presente atto in forza del vigen-

te statuto.

Detti comparenti, cittadini italiani, della cui identità personale, qualifica e poteri, io Notaio sono certo,

PREMESSO CHE:

- la Regione Umbria con Legge Regionale del 13 maggio 2009, n. 11 *"Norme per la gestione integrata dei rifiuti e la bonifica delle aree inquinate"* disciplina la gestione dei rifiuti nel territorio regionale nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 *"Norme in materia ambientale"* e s.m.i., Parte IV *"Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati"*;

- la Legge Regionale 11/2009 prevede, tra l'altro, che gli ATI, istituiti ai sensi della Legge Regionale del 9 luglio 2007, n. 23 *"Riforma del sistema amministrativo regionale e locale - Unione europea e relazioni internazionali - Innovazione e semplificazione"*, esercitino le funzioni di cui al D.Lgs. 152/2006, Parte IV, Capo III;

- con D.P.G.R. n. 275 del 16 dicembre 2008 è stato istituito, ai sensi e per gli effetti dell'art. 20 della L.R. n. 23/2007, l'Ambito Territoriale Integrato n. 1, quale *"forma speciale di collaborazione fra enti locali"*, costituito dai Comuni di: Citerna, Città di Castello, Costacciaro, Fossato di Vico, Gualdo Tadino, Gubbio, Lisciano Niccone, Monte Santa Maria Tiberina, Montone, Pietralunga, San Giustino, Scheggia e Pascelupo, Sigillo, Umbertide;

- in virtù del combinato disposto di cui agli artt. 200

e ss. del d.lgs. n. 152/2006 e all'art. 8, della L.R. n. 11/2009, competono all'A.T.I. n. 1 le funzioni inerenti all'organizzazione, l'affidamento e il controllo del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e assimilati;

- la Regione Umbria con Deliberazione del Consiglio Regionale del 5 maggio 2009, n. 301 ha approvato il Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti, che costituisce il riferimento per la successiva predisposizione della pianificazione attuativa in capo agli ATI;

- l'A.T.I. n. 1, con Deliberazione dell'Assemblea n. 10 del 26 aprile 2012, ha provveduto all'adozione definitiva del Piano d'Ambito per la gestione dei rifiuti urbani ed assimilati per l'Ambito Territoriale Integrato n. 1 Umbria, contenente la definizione dell'assetto gestionale e del modello organizzativo del Servizio di Gestione Integrata dei rifiuti solidi urbani;

- la Regione Umbria, con Deliberazione n. 1290 del 23 ottobre 2012 della Giunta Regionale, ha provveduto ad effettuare la verifica di coerenza del Piano d'Ambito dell'A.T.I. n. 1 con le previsioni del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti ai sensi e per gli effetti dell'art. 14 della L.R. n. 11/2009;

- conseguentemente, l'A.T.I. 1 con Deliberazione dell'Assemblea n. 1 del 30 gennaio 2013, preso atto degli esiti del-

la predetta verifica di coerenza, ha provveduto alla approva-

zione definitiva del Piano d'Ambito dei rifiuti;

Premesso ancora che:

- con la Deliberazione dell'Assemblea n. 8 del 24 settembre 2014, l'ATI 1 ha provveduto a disporre l'avvio delle procedure finalizzate all'indizione della gara ad evidenza pubblica per l'individuazione del concessionario del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani per l'Ambito Territoriale Integrato n. 1;

- con la Deliberazione dell'Assemblea n. 9 del 24 settembre 2014, il medesimo ATI 1, ha provveduto, altresì, all'approvazione delle "Linee guida" per la compilazione dei documenti di gara, redatte in conformità con le vigenti previsioni normative e gli indirizzi espressi dalla giurisprudenza europea e nazionale;

- le predette "Linee guida" sono state approvate con le delibere consiliari dei seguenti Comuni dell'Ambito Territoriale Integrato n.1: Citerna (Deliberazione del Consiglio comunale n. 51 del 07.11.2014), Città di Castello (Deliberazione del Consiglio comunale n. 94 del 27.11.2014); Costacciaro (Deliberazione del Consiglio comunale n. 47 del 31.10.2014); Fossato di Vico (Deliberazione del Consiglio comunale n. 16 del 11.04.2015); Gualdo Tadino (Deliberazione del Consiglio comunale n. 46 del 29 ottobre 2014); Gubbio (Deliberazione del Consiglio Comunale n. 37 del 19 marzo 2015); Lisciano

Niccone (Deliberazione del Consiglio comunale n. 43 del 25

novembre 2014); Monte S. Maria Tiberina (Deliberazione del Consiglio comunale n. 35 del 26.11.2014); Montone (Deliberazione del Consiglio comunale n. 59 del 27 novembre 2014); Pietralunga (Deliberazione del Consiglio comunale n. 61 del 25 novembre 2014); San Giustino (Deliberazione del Consiglio comunale n. 64 del 29 novembre 2014); Scheggia e Pascelupo (Deliberazione del Consiglio comunale n. 34 del 26 novembre 2014); Sigillo (Deliberazione del Consiglio comunale n. 51 del 29 ottobre 2014); Umbertide (Deliberazione del Consiglio comunale n. 59 del 11 novembre 2014);

- ciascun Comune sopra indicato, in sede di approvazione dei predetti atti, ha provveduto altresì:

a) a prendere atto e confermare la Deliberazione dell'Assemblea n. 8 del 24 settembre 2014 con cui l'A.T.I. n. 1 ha disposto l'avvio delle procedure finalizzate all'indizione della gara ad evidenza pubblica per l'affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, secondo lo schema della concessione di servizi di cui all'art. 30 del D.Lgs n. 163/2006; b) ad effettuare la scelta dei servizi accessori e opzionali che intendono attivare nei propri territori delegando lo stesso A.T.I., in funzione di centrale di committenza, ai sensi e per gli effetti dell'art. 33 del d.lgs. n. 163/2006, affinché provveda a mettere a gara anche i servizi accessori o opzionali da essi prescelti; c) a conferire inca-

rico ai competenti organi ed uffici di questo A.T.I. n. 1

per la predisposizione di tutto quanto necessario al fine della celebrazione della gara per la selezione dell'affidatario del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, ivi compreso il completamento degli atti preordinati alla medesima procedura di gara; d) a disporre in relazione agli adempimenti contabili finanziari derivanti dalla gara, e) a disporre in relazione alla sottoscrizione dell' *"Atto di impegno alla sottoscrizione del contratto di servizio"* con l'aggiudicatario;

- con l'Avviso di Gara pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 27.07.2015, è stata indetta la procedura ristretta per l'affidamento in concessione del servizio pubblico locale di gestione integrata dei rifiuti urbani;

- l'ATI 1, con Deliberazione n. 7 del 25.10.2016 ha approvato il documento di aggiornamento economico - finanziario del Piano d'Ambito (fascicolo 3.1) già approvato con la Deliberazione dell'Assemblea n. 10 del 26.04.2012, così come modificato dalla delibera assembleare n. 1 del 28.04.2015;

- con la medesima Deliberazione, i Comuni appartenenti all'ATI 1 hanno conferito mandato alla struttura tecnica del medesimo ATI di procedere alla redazione definitiva della documentazione di gara;

Considerato che:

- con L.R. n. 11/2013, la Regione Umbria ha disposto la

soppressione degli Ambiti Territoriali Integrati di cui all'art. 17 della L.R. n. 23/2007 e la costituzione di un unico ambito territoriale, di estensione pari all'intero territorio regionale, nonché l'istituzione di un'autorità di regolazione unica, denominata Autorità Umbra per Rifiuti e Idrico (AURI), per l'esercizio delle funzioni già affidate alle Autorità d'Ambito;

- la nuova legge regionale, peraltro, prevede al Titolo II e al Titolo IV una serie di disposizioni transitorie, volte a disciplinare le modalità di trasferimento delle funzioni al nuovo soggetto regolatore da parte degli attuali A.T.I.;

- in particolare, l'art. 16, (rubricato "Soppressione degli A.T.I."), commi 4 e 5, stabilisce al riguardo che *«Gli A.T.I. continuano a esercitare le funzioni in materia di servizio idrico integrato e di servizio di gestione integrata dei rifiuti di cui all'articolo 17 della l.r. 23/2007 sino alla data di effettivo insediamento di tutti gli organi dell'AURI. / Il conferimento all'AURI delle funzioni già esercitate dagli A.T.I. ai sensi dell'articolo 17 della l.r. 23/2007 in materia di servizio idrico integrato e di servizio di gestione integrata dei rifiuti avviene dalla data di insediamento di tutti gli organi dell'AURI»*;

- fino all'effettivo insediamento degli organi dell'AU-

RI, pertanto, gli attuali A.T.I. hanno continuato ad esiste-

re e ad esercitare le proprie funzioni, ivi comprese quelle relative all'attivazione ed alla prosecuzione delle procedure di affidamento del servizio di gestione dei rifiuti;

- inoltre, ai sensi del successivo art. 19, comma 3, della L.R. n. 11/2013 si stabilisce che *«Dalla data di insediamento di tutti gli organi di cui all'articolo 4 l'AURI subentra agli A.T.I. nelle convenzioni e nei contratti di affidamento in essere, nonché nelle procedure per l'affidamento del servizio eventualmente già avviate alla medesima data, fermo il bacino territoriale di riferimento»;*

- allo stato attuale, le procedure previste dalla L.R. n. 11/2013 per l'insediamento degli organi dell'AURI risultano completate;

- in particolare con la Deliberazione Assemblea AURI n. 6 del 28/03/2017, è stata data attuazione alla previsione dell'art. 18 comma 9 della L.R. 11/2013 con il conseguente subentro dell'AURI in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi degli ATI in materia di Servizio Idrico Integrato e Rifiuti a far data dal 01/04/2017;

- conseguentemente, alla luce del descritto quadro normativo, attualmente sussiste in capo all'AURI la competenza per l'esercizio delle funzioni relative all'attivazione e gestione delle procedure per l'affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani;

- con la Determinazione n. 142 del 6/4/2018 l'AURI ha

provveduto all'approvazione della lettera di invito e dei relativi allegati;

- l'AURI, con determinazione n. 136 del 22/4/2022 dichiarata efficace con determinazione n. 201 del 27/6/2022, ha aggiudicato, ai sensi dell'art. 202 del D.Lgs. 152/2006 e dell'art. 16 della L.R. 11/2009, il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e assimilati al Raggruppamento SOGEPU S.p.A. - ECE S.R.L. (già ECOCAVE S.R.L.), che a tale scopo hanno costituito la società SOG.ECO Srl

- nei confronti delle imprese partecipanti al Raggruppamento aggiudicatario della Società di scopo SOG.ECO Srl sono stati effettuati con esito favorevole i controlli sui requisiti richiesti per la partecipazione alla procedura di affidamento del servizio.

Tutto ciò premesso, le parti sopra costituite convengono e stipulano quanto segue:

CAPO PRIMO - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 - Valore delle premesse e degli allegati

Le premesse, gli atti e i documenti ivi richiamati nonché i relativi allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto di servizio.

In tutte le ipotesi in cui il presente contratto o i suoi allegati facciano riferimento all'A.T.I. n. 1, tale richiamo deve intendersi all'attuale Sub Ambito n. 1 dell'AURI.

Articolo 2 - Finalità del contratto

Il presente contratto è finalizzato alla regolazione dei rapporti tra l'AURI e i Comuni contraenti (di seguito anche gli "**Enti contraenti**") ed il soggetto affidatario del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani e assimilati (di seguito anche indicato come il "**Gestore**").

In conformità con quanto disposto dall'art. 203 del D.Lgs. 152/2006, il presente contratto prevede:

- il regime giuridico prescelto per la gestione del servizio;
- l'obbligo del raggiungimento dell'equilibrio economico-finanziario della gestione;
- la durata dell'affidamento, comunque non inferiore a quindici anni;
- i criteri per definire il piano economico-finanziario per la gestione integrata del servizio;
- le modalità di controllo del corretto esercizio del servizio;
- i principi e le regole generali relativi alle attività ed alle tipologie di controllo, in relazione ai livelli del servizio ed al corrispettivo, le modalità, i termini e le procedure per lo svolgimento del controllo e le caratteristiche delle strutture organizzative all'uopo preposte;
- gli obblighi di comunicazione e trasmissione di dati, informazioni e documenti del gestore e le relative sanzioni;
- le penali, le sanzioni in caso di inadempimento e le condi-

zioni di risoluzione secondo i principi del Codice civile,

diversificate a seconda della tipologia di controllo;

il livello di efficienza e di affidabilità del servizio da assicurare all'utenza, anche con riferimento alla manutenzione degli impianti;

- la facoltà di riscatto secondo i principi di cui al titolo I, capo II, del regolamento approvato con D.P.R. 4 ottobre 1986, n. 902;

- l'obbligo di riconsegna delle opere, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali strumentali all'erogazione del servizio in condizioni di efficienza ed in buono stato di conservazione;

- idonee garanzie finanziarie e assicurative;

- i criteri e le modalità di applicazione delle tariffe determinate dagli enti locali e del loro aggiornamento, anche con riferimento alle diverse categorie di utenze;

- l'obbligo di applicazione al personale, non dipendente da amministrazioni pubbliche, da parte del gestore del servizio integrato dei rifiuti, del contratto collettivo nazionale di lavoro del settore dell'igiene ambientale, stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, anche in conformità a quanto previsto dalla normativa in materia attualmente vigente.

Articolo 3 - Definizioni

Ai fini del presente Contratto di servizio, sono da intender-

si richiamate le definizioni di cui alla normativa di riferi-

mento in materia di gestione dei rifiuti, e in particolare al D.Lgs. 152/2006.

Articolo 4 - Affidamento in concessione del servizio

L'affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e assimilati da parte dell'AURI ha natura di concessione di servizio pubblico locale affidata in via esclusiva alla società SOG.ECO Srl.

I servizi oggetto dell'affidamento sono da considerarsi ad ogni effetto servizi pubblici locali e, pertanto, costituiscono attività di pubblico interesse e non potranno quindi essere sospesi o abbandonati, salvo scioperi o altre cause di forza maggiore e, comunque, nei casi previsti dalla legge.

Il Gestore è tenuto, altresì, all'osservanza di tutte le leggi e le disposizioni vigenti e future in materia, sia a livello nazionale che regionale, nonché dei Regolamenti degli Enti contraenti per i servizi in questione e delle loro eventuali successive modifiche e/o integrazioni, e dei documenti di pianificazione e di indirizzo dell'Amministrazione Regionale e Provinciale, nonché di quelli degli Enti contraenti.

Articolo 5 - Durata dell'affidamento

L'affidamento del servizio oggetto del presente contratto ha la durata di 15 (quindici) anni a decorrere dalla data di inizio effettivo del servizio (1 (uno) gennaio 2023 (duemilaventitré)), la quale risulterà da apposito verbale di conse-

gna, in seguito della sottoscrizione del presente contratto.

Alla scadenza naturale o in caso di risoluzione anticipata del contratto, il Gestore è tenuto a garantire la prosecuzione del servizio alle condizioni disciplinate nel contratto stesso, fino all'effettivo inizio del servizio da parte del nuovo Gestore subentrante.

In caso di squilibri finanziari, derivanti da mutamenti delle norme legislative, regolamentari o di regolazione, riguardanti l'organizzazione dell'AURI, si potrà procedere alla revisione del Piano economico-finanziario e del presente Contratto di servizio, anche mediante l'estensione della durata del periodo dell'affidamento, come previsto dal successivo art. 20, cui si rinvia.

In caso di squilibri finanziari, derivanti dall'approvazione di norme legislative regolamentari o di regolazione, che comportino un adeguamento del corrispettivo, la determinazione delle nuove condizioni di equilibrio potrà comportare anche la proroga del termine di scadenza dell'affidamento.

In ogni altro caso, il presente Contratto non è né prorogabile, né rinnovabile, salvo diversa disposizione comunitaria e/o di legge che può far valere esclusivamente l'AURI.

CAPO SECONDO - OGGETTO DEL CONTRATTO

Articolo 6 - Servizi da espletare

Il presente contratto ha ad oggetto il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e assimilati prodotti nel Sub

Ambito n. 1 dell'AURI, di cui all'art. 183, c. 1, lett. 11)

del D.Lgs. 152/2006, nonché i servizi accessori ed opzionali attivabili dai singoli Comuni contraenti secondo le modalità di cui all'art. 17.

I servizi affidati al Gestore sono quelli indicati nell'articolo 10 del Disciplinare Tecnico (Allegato 4.2.REV del Piano d'Ambito).

Articolo 7 - Servizi opzionali

Sono, altresì, attivabili su richiesta del Comune contraente i servizi opzionali indicati all'articolo 11 del Disciplinare Tecnico (Allegato 4.2.REV del Piano d'Ambito).

- Pulizia caditoie e pozzetti stradali, acque meteoriche;
- Rimozione dei rifiuti abbandonati e bonifiche ambientali;
- Vigilanza ecologica;
- Ritiro degli ingombranti a domicilio;
- Servizio sgombero neve con attrezzature particolari;
- Lavaggio delle fontane storiche;
- Pulizia dei bagni pubblici;
- Servizi in occasione di grandi eventi, fiere e feste;
- Servizi di spazzamento festivo;
- Servizi di rinforzo e potenziamento;
- Pulizia muraria e rimozione graffiti;
- Sanificazione e allontanamento di animali molesti;
- Taglio, diserbo meccanico e/o chimico banchine stradali;
- Applicazione e riscossione della TARI secondo la vigente

normativa;

- Gestione discarica di Colognola quale servizio opzionale del Comune di Gubbio.

L'attivazione e quindi la consegna dei predetti servizi opzionali è disciplinata dal successivo art. 17 del presente contratto.

Articolo 8 - Servizi nuovi e complementari

Gli Enti contraenti e/o l'AURI, in nome proprio e/o per conto di ciascun Comune, si riservano il potere di affidare in via diretta servizi complementari, in caso di circostanza imprevista, e nuovi, non compresi dal Piano d'ambito iniziale, né dal presente Contratto di servizio.

Per servizi nuovi e complementari s'intendono i servizi che non possono essere separati, sotto il profilo tecnico o economico, dal contratto iniziale, senza recare gravi inconvenienti al soggetto concedente, ovvero, quelli che pur essendo separabili dall'esecuzione del contratto iniziale, sono strettamente necessari al suo perfezionamento.

L'affidamento di tali servizi è subordinato al rispetto delle seguenti condizioni:

a) i servizi complementari non possono essere separati, sotto il profilo tecnico o economico, dal contratto iniziale, senza recare gravi inconvenienti al soggetto concedente, ovvero pur essendo separabili dall'esecuzione del contratto iniziale, sono strettamente necessari al suo perfezionamento;

b) il valore complessivo stimato dei contratti aggiudica-

ti per servizi complementari non deve superare il cinquanta per cento dell'importo del contratto iniziale;

c) i nuovi servizi, consistenti nella ripetizione di servizi analoghi già affidati al Gestore, devono essere compatibili col Piano d'ambito.

Il corrispettivo per tali nuovi servizi sarà di volta in volta concordato con il Comune sulla base di specifici progetti tecnico-economici che il Gestore dovrà predisporre a sua cura e spese ed appositamente autorizzati dagli organi competenti, sulla base dei prezzi elementari/unitari offerti in sede di gara ove disponibili.

La richiesta, da parte di ciascun Comune e/o dell'AURI di attivazione di servizi nuovi e complementari potrà essere rivolta al Gestore per tutta la durata della concessione.

Articolo 9 - Realizzazione di nuovi impianti ed adeguamento e potenziamento degli impianti esistenti previsti nel "Programma degli interventi" contenuto nel Piano d'Ambito

Il Gestore, quale concessionario di servizi, svolge le funzioni di Stazione Appaltante, per quanto previsto dal Codice dei Contratti, nella realizzazione delle opere e dei lavori previsti nel "Programma degli interventi" contenuto nel Piano d'Ambito.

Ai sensi dell'art. 202, co. 5, del d.lgs. 152/2006, il Gestore provvede alla realizzazione delle strutture e degli im-

pianti previsti nel Piano d'Ambito, in forma diretta, ai sen-

si dell'art. 113, comma 5-ter del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ove sia in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente, oppure mediante ricorso alle procedure di cui al Codice dei Contratti o secondo lo schema della finanza di progetto. In questa ipotesi, ai fini del riconoscimento dell'investimento, il Gestore dovrà produrre idonea certificazione da Ente autonomo in ordine alla congruità dei costi sostenuti.

Ove il Gestore intenda procedere alla realizzazione delle strutture e degli impianti mediante Finanza di progetto, il relativo contratto è approvato dall'AURI ed il Gestore si obbliga ad inserire nel contratto con il terzo clausole in base alle quali, alla scadenza o alla risoluzione anticipata del presente contratto, il nuovo Gestore del servizio possa subentrare nel contratto di project financing, ovvero possa procedere allo scioglimento anticipato dello stesso. Lo scioglimento è ammesso unicamente nel caso in cui il nuovo Gestore intenda provvedere direttamente alla gestione dell'impianto. Il Gestore si obbliga, altresì, ad esplicitare nel contratto di project financing il metodo di calcolo per determinare il valore residuo del contratto medesimo, che il nuovo Gestore del servizio dovrà versare a titolo di indennizzo in caso di scioglimento anticipato dello stesso.

Articolo 10 - Realizzazione di nuovi impianti non previsti

nel Piano d'Ambito

L'AURI, in conseguenza dell'aggiornamento del "Programma degli interventi" contenuto nel Piano d'Ambito, si riserva il potere di richiedere al Gestore di realizzare anche nuovi impianti non previsti dal Piano d'Ambito. I nuovi impianti dovranno essere realizzati dall'affidataria in conformità a quanto disposto dall'art. 202, comma 5, d.lgs. n. 152/2006 e secondo le modalità di cui all'art. 9 del presente contratto.

Il corrispettivo per i nuovi impianti sarà di volta in volta concordato con l'AURI, sulla base di specifici progetti tecnico economici, che il Gestore, tenendo conto degli obiettivi e delle indicazioni contenute nel Piano d'ambito, dovrà predisporre a sua cura e spese, ed appositamente autorizzati dagli organi competenti.

La richiesta, da parte dell'AURI, di realizzazione di nuovi impianti potrà essere rivolta al Gestore per tutta la durata della concessione.

Articolo 11 - Ambito territoriale del servizio

Il servizio oggetto dell'affidamento è espletato in tutto il territorio dell'AURI - SUB AMBITO N. 1 UMBRIA, costituito dai seguenti Comuni: Citerna, Città di Castello, Costacciaro, Fossato di Vico, Gualdo Tadino, Gubbio, Lisciano Niccone, Monte Santa Maria Tiberina, Montone, Pietralunga, San Giustino, Scheggia e Pascelupo, Sigillo, Umbertide.

CAPO TERZO - DOTAZIONI PATRIMONIALI, CONTRATTI IN ESSERE E

AFFIDAMENTO A TERZI

Articolo 12 - Utilizzo degli impianti, dei beni immobili, delle attrezzature e delle altre dotazioni patrimoniali

Gli impianti, i beni immobili e le altre dotazioni patrimoniali individuate dal Piano d'Ambito e negli allegati al presente contratto sono assegnati al Gestore con le seguenti modalità.

Ai sensi dell'art. 202, comma 4, del D.Lgs. 152/2006 gli impianti e le altre dotazioni patrimoniali di proprietà degli Enti locali già esistenti al momento della assegnazione del servizio, sono conferiti al Gestore in comodato gratuito.

Gli eventuali mutui, per le rate non ancora estinte, assunti per l'acquisto dei predetti beni, passeranno in carico al Gestore.

A fronte del trasferimento degli impianti e delle dotazioni strumentali al servizio di base, appartenenti alle imprese concessionarie ed affidatarie uscenti, ed in conformità all'art. 204, quarto comma, D.Lgs. n. 152/2006, il Gestore dà atto di aver corrisposto alle imprese uscenti le somme dovute a titolo di indennizzo così come quantificato nella lettera d'invito e nei relativi allegati, nonché come esattamente quantificato ed ulteriormente validato all'esito dell'aggiudicazione.

I cassonetti e gli altri contenitori di raccolta rifiuti di proprietà degli Enti contraenti oggetto di comodato, potranno

no essere utilizzati dal Gestore unicamente all'interno

dell'ambito territoriale del servizio oggetto del presente contratto. Qualora il Gestore intenda utilizzare tali beni al di fuori dell'ambito territoriale indicato, egli si obbliga a corrispondere agli Enti proprietari un corrispettivo che sarà definito in accordo tra le parti. Nella diversa ipotesi in cui il Gestore non intenda utilizzare i cassonetti in questione, neanche per lo svolgimento del servizio oggetto di affidamento, egli si assume l'onere di provvedere al loro smaltimento.

Articolo 13 - Cessione e sub affidamento dei servizi oggetto

della concessione

Fatta salva la disciplina di cui all'art. 118 del D.lgs. 163/2006 e ss.mm.ii., è vietata la cessione, a qualunque titolo o ragione, diretta o indiretta, totale o parziale, della concessione disciplinata dal presente Contratto di servizio.

Al Gestore è fatto divieto di sub-affidare a terzi i servizi oggetto del presente contratto, salva espressa autorizzazione dell'AURI e nel rispetto di quanto dichiarato nell'ambito dell'Offerta. La quota sub affidabile in ogni caso non può essere superiore al 30% (trenta per cento) dell'importo complessivo del contratto.

Il sub affidamento è, in ogni caso, subordinato all'autorizzazione degli Enti contraenti, previa verifica da parte de-

gli stessi della sussistenza in capo al soggetto sub affida-

tario dei requisiti di ordine generale e di qualificazione.

Il mancato rispetto delle prescrizioni di cui al presente articolo comporterà la immediata decadenza dall'affidamento, la risoluzione del contratto e l'incameramento della cauzione conferita, con riserva da parte di AURI di intraprendere ogni ulteriore azione volta al risarcimento del danno subito.

Articolo 14 - Riconsegna delle opere e degli impianti e opere e impianti realizzati o acquistati dal gestore

Alla scadenza o alla cessazione anticipata dell'affidamento e in esito alla successiva gara per l'individuazione del nuovo Gestore, gli impianti e le altre dotazioni patrimoniali strumentali al servizio, di proprietà degli Enti contraenti, saranno assegnati in comodato gratuito al nuovo Gestore.

Gli impianti, i beni immobili e le altre dotazioni patrimoniali strumentali al servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati, già rilevati dal Gestore uscente, ai sensi dell'art. 12 del presente contratto saranno trasferite dal Gestore uscente al nuovo Gestore. A fronte di tale trasferimento, al Gestore uscente sarà dovuto un indennizzo pari al valore dei predetti beni, non ancora ammortizzati, come risulterà dal Piano Economico - Finanziario di progetto e dal bilancio del Gestore, certificato a norma di legge, con le modalità disciplinate all'art. 45 del Disciplinare Tecnico (Allegato 4.2.REV del Piano d'Ambito).

Il Gestore uscente sarà, inoltre, tenuto a trasferire al nuo-

vo Gestore anche gli impianti e le altre dotazioni strumentali al servizio realizzate dal primo in attuazione del Piano d'Ambito.

Il Gestore uscente sarà tenuto alla riconsegna e al trasferimento al Gestore subentrante dei suddetti beni in condizioni di efficienza ed in buono stato di manutenzione.

CAPO QUARTO - MODALITÀ DI GESTIONE DI SERVIZI E IMPIANTI

Articolo 15 - Modalità gestionali dei servizi di raccolta e trasporto

La raccolta dei rifiuti solidi urbani e assimilati prodotti nei territori dell'AURI - Sub Ambito n. 1 sarà eseguita secondo le modalità stabilite dal Piano d'Ambito e suoi aggiornamenti (Allegato al presente contratto), dal Disciplinare Tecnico (Allegato 4.2.REV al Piano d'Ambito), dall'Offerta e dagli altri allegati al presente Contratto, che prevedono:

- la raccolta stradale, dove gli utenti conferiscono i rifiuti in cassonetti stradali, di capacità variabile, posizionati al servizio di più unità abitative o di attività non domestiche e che vengono svuotati con appositi automezzi speciali a compressione;
- la raccolta porta a porta, dove i contenitori dei rifiuti (bidoni, sacchi, rastrelliere) vengono posizionati di fronte alla residenza o al negozio dagli utenti in giorni e orari prestabiliti e svuotati (o prelevati se in sacchi) manualmen-

te o con compattatori o autocarri attrezzati.

La frequenza degli interventi di raccolta dovrà rispettare l'articolazione delle frequenze prevista per aree omogenee così come definita dal Piano d'Ambito. Il Gestore potrà apportare tutte le migliorie o le integrazioni che riterrà necessarie per una corretta ed efficace esecuzione del servizio. A dimostrazione dei servizi svolti, il Gestore dovrà fornire tutta la documentazione prevista dalla vigente normativa.

Nel caso in cui, a seguito della realizzazione di nuovi insediamenti, si verificasse, in via obiettiva, un aumento del numero di abitanti residenti e/o serviti e quindi di utenze e vi fosse la necessità di dedicare ad essi nuovi contenitori, il Gestore è tenuto a provvedere all'acquisto, al posizionamento degli stessi ed all'inserimento nei percorsi di raccolta.

Articolo 16 - Modalità gestionali dei servizi di spazzamento

e lavaggio

Il servizio dovrà essere effettuato mediante spazzamento meccanizzato o manuale secondo le modalità indicate nell'Offerta di gara, in conformità alle prescrizioni riportate nel Piano d'Ambito e suoi aggiornamenti e negli allegati al presente contratto a cui si rimanda per i dettagli.

La pulizia del suolo, sia che venga effettuata manualmente che meccanicamente, deve essere eseguita in modo da asporta-

re e tenere sgombre da rifiuti di qualunque natura, le vie,

le piazze, i marciapiedi, i mercati, le aiuole spartitraffico e le aree di corredo stradale, i cavedii, i percorsi pedonali - anche se coperti - ricadenti all'interno delle aree delimitate e riportate nelle cartografie allegate al Piano d'Ambito in scala 1:25.000.

La pulizia delle superfici di cui sopra, dovrà essere effettuata con l'obiettivo generale di meccanizzare quanto più possibile il servizio di spazzamento, limitando l'azione manuale alle vie nelle quali non è possibile l'impiego delle spazzatrici.

La frequenza degli interventi di spazzamento dovrà rispettare l'articolazione delle frequenze prevista per aree omogenee così come definita dal Piano d'Ambito. Il Gestore potrà apportare tutte le migliorie o le integrazioni che riterrà necessarie per una corretta ed efficace esecuzione del servizio, senza nulla pretendere come corrispettivo. Il servizio di spazzamento stradale deve essere eseguito su tutti i tipi di superficie, comprese quelle a fondo naturale; deve essere eseguito da muro a muro lungo le aree delimitate e, nel caso di quelle non delimitate, deve essere esteso agli spazi adiacenti per una fascia di almeno due metri oltre il margine del marciapiede, della sede stradale o dell'area in genere utilizzata ad uso pubblico. Il servizio comprende la raccolta dei rifiuti abbandonati anche oltre tale limite.

La misurazione delle superfici di spazzamento prevede una

larghezza media stradale di 6 (sei) m., moltiplicata per la lunghezza della strada da spazzare.

Per l'espletamento del servizio di spazzamento meccanico il Gestore dovrà utilizzare mezzi conformi alle norme vigenti in materia di emissioni che riducano al minimo il sollevamento e la dispersione di polvere e di rumore, avendo cura di non arrecare, in ogni caso, disagi alla cittadinanza. Dovranno essere rispettati tutti i valori minimi e/o massimi stabiliti dalle norme vigenti.

Sulle aree di particolare esigenza, occorre prevedere oltre allo spazzamento, un servizio di lavaggio e disinfezione periodico.

Il servizio di spazzamento stradale comprende anche il servizio di svuotamento e manutenzione dei cestini gettacarte e la raccolta dei sacchi all'interno dei trespoli in rete metallica ubicati nei centri storici e nelle frazioni. La frequenza di svuotamento dei cestini gettacarte sarà conforme a quella indicata nell'offerta di gara e comunque tale da evitare situazioni di cestini traboccanti.

Il Gestore dovrà fornire, ad integrazione di quelli già esistenti, ulteriori cestini gettacarte, nuovi di fabbrica, come indicato nell'offerta di gara e comunque in coerenza a quanto riportato nel Piano d'Ambito e ne curerà il perfetto stato di manutenzione, impegnandosi a sostituire quelli rot-

ti o danneggiati con nuovi cestini.

Tutti i rifiuti provenienti dal servizio di spazzamento, saranno conferiti all'impianto di selezione e riciclaggio di Belladanza, per il successivo trattamento di recupero.

Articolo 17 - Modalità gestionali degli eventuali servizi opzionali

Con il presente Contratto di servizio il Comune contraente attiva e consegna al Gestore i seguenti servizi opzionali:

- Servizi di spazzamento festivo a seguito di feste o sagre o altre attività in occasione di grandi eventi;
- rimozione dei rifiuti abbandonati dalle aree non soggette alle attività di spazzamento strade, compreso siringhe, carogne di animali, deiezioni canine e bonifica ambientale a seguito di ordinanze;
- raccolta ingombranti a domicilio.

Il Comune contraente ha il diritto ed il potere, per tutta la durata dell'affidamento, di richiedere l'attivazione, in tutto o in parte, di servizi opzionali di cui all'art. 7, non attivati con il presente Contratto di servizio.

L'eventuale attivazione di servizi opzionali, non attivati col presente Contratto di servizio, deve risultare da provvedimento espresso del Comune contraente e il Gestore è tenuto ad attivare nel termine ivi indicato il servizio/i opzionale/i richiesto/i. A tal fine il Comune contraente redige con il Gestore apposito verbale di consegna, da trasmettere

all'AURI.

Il Gestore è tenuto ad attivare il servizio opzionale richiesto nel termine indicato dall'Ente locale richiedente.

Gli oneri economici derivanti dall'attivazione di tali servizi sono stati quantificati nell'offerta economica presentata in gara e concorrono al calcolo del corrispettivo di cui al Capo V del presente contratto.

Nel caso di mancata richiesta di attivazione del servizio e fintanto che la sua attivazione risulti differita, non sarà dovuto alcun corrispettivo al Gestore.

Il corrispettivo per l'attivazione del servizio opzionale di gestione della discarica di Colognola sarà concordato con il Comune di Gubbio, sulla base di specifici progetti tecnico-economici che il Gestore dovrà predisporre a sua cura e spese e che dovranno essere appositamente autorizzati dagli organi competenti.

Articolo 18 - Modalità gestionali degli impianti di trattamento, recupero e smaltimento

Il Gestore provvede alla gestione degli impianti.

La gestione degli impianti dovrà avvenire nel rispetto delle disposizioni vigenti e future in materia di:

- sicurezza del lavoro;
- prevenzione infortuni;
- inquinamento dell'aria, dell'acqua e del suolo;
- inquinamento acustico;

ed in generale di tutte le norme riguardanti le attività con-

nesse all'esercizio degli impianti previsti dal Piano d'Ambito.

Il Gestore dovrà garantire il pieno e corretto funzionamento degli impianti, provvedendo a tutte le operazioni di ordinaria e straordinaria manutenzione.

I prodotti derivanti dalle operazioni di selezione e riciclaggio saranno di proprietà del Gestore che provvederà ad avviarli alle attività di riutilizzo. I prodotti non riutilizzabili saranno avviati dal Gestore allo smaltimento finale.

Alle discariche potranno essere conferite tutte le tipologie di rifiuti presenti nelle autorizzazioni vigenti.

Articolo 19 - Livelli di efficienza ed affidabilità nella gestione di servizi e impianti

I livelli di efficienza ed affidabilità nella gestione dei servizi sono definiti nell'allegato 4.5 del Piano d'Ambito.

CAPO QUINTO - CORRISPETTIVO E TARIFFE

Articolo 20 - Obbligo del raggiungimento dell'equilibrio economico-finanziario della gestione

Le parti, attraverso i corrispettivi di cui all'art. 22, sono tenute a perseguire l'equilibrio economico-finanziario della gestione, nonché il perseguimento di recuperi di efficienza che consentano la riduzione dei costi a carico della collettività, in armonia con gli obiettivi di carattere so-

ciale, di tutela ambientale e di uso efficiente delle risorse,

e tenendo conto della legislazione nazionale e comunitaria in materia.

Lo squilibrio economico della gestione si verifica quando la tariffa di riferimento, determinata secondo le procedure ed i criteri fissati nel presente contratto e nel Disciplinare Tecnico ed aggiornata annualmente, non copre tutti i costi afferenti al servizio di gestione dei rifiuti.

Uno scostamento dall'equilibrio economico-finanziario della gestione può essere causato da:

a) inefficienze gestionali riconducibili al mancato raggiungimento degli obiettivi di produttività assunti con l'offerta di gara e richiamati nel Piano economico e finanziario;

b) erronea comunicazione dei dati necessari all'aggiornamento della tariffa;

c) condizioni di mercato eccezionalmente sfavorevoli con riferimento alle attività oggetto del contratto;

d) modifica delle norme legislative o regolamentari che stabiliscono nuovi meccanismi tariffari o nuove condizioni per l'esercizio delle attività previste nella concessione;

e) modificazione o nuova approvazione del Piano Regionale dei rifiuti o del Piano d'Ambito, degli indicatori e standard tecnici ed economici di riferimento e innovazioni tecnologiche, tali da alterare l'equilibrio del contratto in misura superiore al 2% (due per cento) del corrispettivo annuo,

e comunque, cumulativamente, non superiore al 5% (cinque per

cento);

f) nuovi investimenti previsti dagli atti di pianificazione;

g) prosecuzione del servizio fino all'inizio dell'esercizio da parte del nuovo Gestore ai sensi dell'art. 5 del presente contratto.

Nel caso in cui venga meno l'equilibrio economico finanziario della gestione, il Gestore informa senza indugio l'AURI ed il Comitato tecnico per la gestione del contratto di cui all'art. 41, fornendo ogni dato utile a valutarne cause e dimensione.

L'AURI può chiedere chiarimenti ed approfondimenti e fare verifiche, anche presso il Gestore, sui dati comunicati da quest'ultimo. Il Gestore si impegna a fornire all'AURI ogni informazione utile alla piena comprensione dei dati comunicati attinenti alla gestione.

Il Gestore qualora si verifichi uno scostamento dall'equilibrio economico finanziario a proprio sfavore riconducibile a una causa di cui ai punti c), d), e), f), g) sopra indicati deve avanzare una proposta di riequilibrio all'AURI. L'AURI, acquisito il parere del Comitato tecnico di cui all'articolo 41, valuta l'ammissibilità delle richieste presentate dal Gestore e si pronuncia in merito alle stesse entro 60 (sessanta) giorni dalla data di presentazione della richiesta. Nel

caso in cui l'AURI ritenga di accogliere la richiesta dispo-

ne il riequilibrio. In caso contrario, può sottoporre al Gestore proposte alternative su cui quest'ultimo si pronuncia entro 60 (sessanta) giorni dalla data di presentazione delle proposte alternative da parte dell'AURI.

L'AURI, qualora si verifichi uno scostamento dall'equilibrio economico-finanziario a favore del Gestore riconducibile a una causa di cui ai punti b), d), e), e g) sopra indicati, sottopone al Comitato tecnico per la gestione del contratto di cui all'art. 41 la proposta di riequilibrio della gestione a favore dell'AURI. Acquisito il parere del Comitato, l'AURI sottopone al Gestore per l'approvazione la proposta di riequilibrio negli stessi termini di cui al comma precedente.

Nei casi di cui alle lettere a) e b) sopra indicate l'eventuale disequilibrio economico a sfavore del gestore resta a carico dello stesso.

Nelle ipotesi di scostamento dall'equilibrio economico-finanziario per causa non imputabile al Gestore, l'AURI o comunque l'Autorità competente in materia secondo la normativa vigente, a seguito di specifica istruttoria, potrà procedere alla rideterminazione delle nuove condizioni di equilibrio anche tramite la proroga del termine di scadenza della concessione.

Articolo 21 - Piano Economico Finanziario per la gestione in-

tegrata del servizio

Il Gestore provvederà all'elaborazione e all'aggiornamento annuale del Piano Economico-Finanziario per la gestione integrata del servizio secondo i criteri individuati dall'AURI e/o dalla Autorità di regolazione, in conformità a quanto previsto all'art. 7 del Disciplinare Tecnico, alle disposizioni normative vigenti, nonché ai criteri individuati dagli appositi regolamenti adottati dalla competente Autorità di regolazione, ove costituita ed operativa.

Il Gestore dovrà trasmettere ai Comuni e all'AURI il Piano annuale delle attività, comprensivo del Piano Economico-Finanziario suddetto, almeno due mesi prima del termine per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità a quanto previsto dall'art. 7 del Disciplinare Tecnico, ai fini della determinazione e relativa approvazione della tariffa per l'anno successivo da parte dell'Ente competente.

Articolo 22 - Corrispettivo e modalità di pagamento

Il corrispettivo annuale spettante al Gestore viene calcolato:

- in relazione ai servizi affidati sulla base del Piano annuale delle attività di cui al precedente art. 21 e all'art. 7 del Disciplinare Tecnico;
- in relazione ai corrispettivi indicati nella proposta-offerta;
- in relazione alle revisioni dei prezzi determinati secondo

quanto previsto dagli articoli successivi.

I proventi derivanti dalla commercializzazione e vendita dei prodotti recuperati, nonché i contributi erogati dai Consorzi di filiera del CONAI, per le attività di raccolta differenziata e per le attività di recupero, sono percepiti dal Gestore e considerati come ricavo da sottrarre ai costi o trasferiti ai Comuni, che utilizzeranno l'introito per la mitigazione della tariffa, fatto salvo quanto previsto dall'art. 42 bis del Disciplinare Tecnico (Allegato 4.2.REV del Piano d'Ambito). A tale scopo, il Gestore è tenuto a rendicontare annualmente i valori economici e i quantitativi con le modalità proposte dal medesimo Gestore e validate dall'AURI.

Il corrispettivo come sopra precisato è da liquidarsi in dodici mensilità, entro i 60 (sessanta) gg. successivi alla presentazione di regolare fattura relativa al mese di riferimento.

Nel caso di ritardi di pagamento, trascorsi infruttuosamente i termini indicati, il relativo Comune corrisponderà gli interessi di mora, così come disposto dal d.lgs. n. 231/01 in attuazione della direttiva CE n. 35 del 29/6/2000.

Il corrispettivo per lo svolgimento dei servizi opzionali sarà determinato applicando il ribasso unitario offerto applicato all'Elenco Prezzi Elementari Unitari allegati al Disciplinare Tecnico.

Articolo 23 - Revisione e adeguamento del corrispettivo

Nessun adeguamento in aumento o in diminuzione del corrispettivo può essere riconosciuto per il primo anno di concessione.

Dal secondo anno, l'AURI/COMUNE procederà annualmente all'adeguamento in aumento o in diminuzione del corrispettivo secondo le modalità indicate dall'art. 64 del Disciplinare Tecnico allegato al presente contratto.

Articolo 24 - Modalità di applicazione e riscossione della tariffa

Le modalità di definizione della tariffa relativa ai servizi oggetto del presente contratto sono disciplinate dalla normativa vigente in tema di riscossione della tassa rifiuti (TARI).

L'AURI, i singoli Comuni o comunque il soggetto individuato come competente da eventuali norme sopravvenute, provvedono a determinare la tariffa per il servizio di gestione dei rifiuti con i criteri previsti dalla vigente normativa.

A tal fine, dovranno essere considerati due distinti periodi in cui regolare i compiti e le modalità di riscossione dei proventi da tariffa, nonché il pagamento dei corrispettivi per i servizi prestati:

- "Primo Periodo" in cui il tributo è dimensionato sui volumi presunti dei rifiuti conferiti dall'utenza ai sensi del D.P.R. 158/99.

- "Secondo Periodo" in cui verrà effettuata la misurazione

ne puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico ed applicata la relativa tariffa.

Nel Primo Periodo, in cui il soggetto attivo dell'obbligazione tributaria è il singolo Comune e fermo restando il vincolo di versamento del tributo esclusivamente al Comune, il Gestore della raccolta supporta l'AURI ed i Comuni in tutta la fase propedeutica alla elaborazione delle tariffe.

Nel Secondo Periodo, successivo all'attivazione della misurazione puntuale dei rifiuti, il soggetto attivo della riscossione della tariffa sarà il Gestore, che provvederà a tutti gli aspetti relativi alla riscossione compresi gli incassi da tariffa. Ne consegue che, in tal caso, il corrispettivo del servizio verrà versato direttamente dagli utenti serviti al Gestore.

Con riferimento al Primo Periodo, in cui il soggetto attivo dell'obbligazione tributaria è il singolo Comune, qualora richiesto da quest'ultimo, il Gestore si obbliga ad applicare e riscuotere la tariffa così come determinata dall'Ente normativamente competente sulla base dei criteri indicati dallo stesso, secondo le modalità previste dall'apposito regolamento, previa iscrizione all'Albo dei soggetti privati abilitati ad effettuare attività di liquidazione e di accertamento dei tributi e quelle di riscossione dei tributi e di altre entrate delle Province e dei Comuni, di cui all'art. 53 del

D.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446.

In tale ipotesi, gli Enti contraenti si impegnano a fornire al Gestore ogni dato relativo ai contribuenti necessario al fine della riscossione della tariffa.

Il Gestore riscuote la tariffa anche avvalendosi delle procedure di cui al D.P.R. 602/1973, mediante convenzione con l'Agenzia delle entrate.

CAPO SESTO - RAPPORTI CON GLI UTENTI

Articolo 25 - Carta dei servizi

Al fine di tutelare i diritti dei consumatori e degli utenti del servizio e per garantire la qualità delle relative prestazioni, il Gestore ha l'obbligo di predisporre la Carta dei Servizi relativa al servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati, secondo gli schemi riportati negli allegati 4.5 e 4.11 del Piano d'Ambito, redatto tenuto conto delle osservazioni del Comitato consultivo degli utenti di cui all'art. 8, c. 6 della L.R. 11/2009.

La Carta dei Servizi predisposta a cura del Gestore è soggetta ad approvazione da parte dell'AURI, sentito il sopra menzionato Comitato consultivo degli utenti.

La Carta dei servizi prevede in particolare:

- l'adozione di indicatori e standard di qualità, efficienza e affidabilità del servizio da erogare, nel rispetto di quanto stabilito nel presente contratto;

- l'obbligo di diffusione di dati di monitoraggio relati-

vi al raggiungimento degli standard adottati e di quelli re-

lativi alla qualità percepita dagli utenti;

- l'istituzione di uffici aziendali locali per le relazioni con il pubblico;

- le modalità di accesso alle informazioni garantite;

- l'istituzione di sistemi per la segnalazione, da parte dell'utenza, degli eventuali disservizi;

- la regolamentazione delle procedure per l'inoltro dei reclami da parte degli utenti;

- le modalità di accesso alle vie conciliative e giudiziarie;

- i casi e le modalità di ristoro dell'utenza in forma specifica, o mediante rimborso totale o parziale del corrispettivo versato in caso di ottemperanza, ovvero di indennizzo;

- il diritto di accesso dell'utente alle informazioni garantite e le relative procedure e modalità.

A seguito dell'approvazione della Carta dei Servizi da parte dell'AURI, il Gestore, con prima bolletta utile, comunica agli utenti l'esistenza della stessa, indicando altresì i siti dove è possibile reperirla (internet, sportelli, ecc.).

Alla prima bolletta utile viene inoltre allegato un modulo per la richiesta di spedizione gratuita della Carta stessa.

La Carta dei Servizi e i regolamenti che disciplinano le condizioni generali della fornitura del servizio di gestione

dei rifiuti urbani e assimilati saranno comunque messi a di-

sposizione degli utenti presso gli sportelli e sui siti internet del Gestore.

Nel caso di nuovi utenti, la Carta dei servizi e i regolamenti che disciplinano le condizioni generali della fornitura del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati, vengono consegnati all'atto della richiesta di attivazione del contratto.

Il Gestore fissa la durata di validità della Carta dei Servizi nonché la relativa data di scadenza.

Al fine di migliorare la tutela degli utenti, il Gestore sottopone la Carta dei servizi a procedure di verifica e di revisione della stessa con frequenza almeno triennale.

La Carta dei Servizi deve essere modificata, su proposta del Gestore o dell'AURI, per tenere conto di nuove normative e modifiche tecniche-organizzative del servizio, nonché a seguito dell'adozione di standard migliorativi. Le modifiche devono essere approvate dall'AURI.

Le modifiche e le revisioni intervenute sono comunicate agli utenti mediante gli strumenti informativi appositamente individuati.

Il Gestore si impegna a migliorare i livelli di qualità dei servizi svolti, perseguendo la massima soddisfazione delle esigenze e dei bisogni espressi dagli utenti, con particolare riguardo agli aspetti della regolarità e della continuità

del servizio, della tutela dell'ambiente, dell'informazione

e della sicurezza, nonché ad intraprendere le opportune azioni finalizzate ad elevarne i livelli nel tempo.

Articolo 26 - Attività di sportello, assistenza e comunicazione

Al fine di creare e mantenere un costruttivo rapporto con gli utenti, il Gestore garantisce una completa informazione sulle procedure, sulle iniziative aziendali, sugli aspetti normativi, contrattuali e tariffari, sulle modalità di fornitura del servizio, nonché sulle condizioni economiche, tecniche e giuridiche relative all'erogazione dello stesso, secondo le modalità indicate dall'art. 46 del Disciplinare Tecnico.

Il Gestore si impegna, altresì, a svolgere attività di informazione all'utenza relative ai servizi attivi e alle loro modalità di effettuazione ai sensi dell'art. 47 del Disciplinare Tecnico. Il Gestore, inoltre, realizza attività di comunicazione mirate a sensibilizzare la cittadinanza sui temi ambientali.

Il Gestore provvede ad un'adeguata distribuzione territoriale di sportelli aperti al pubblico. In particolare, per ogni Comune potrà prevedersi la presenza di uno sportello fisico, eventualmente appoggiandosi presso l'U.R.P. del Comune stesso, ovvero l'attivazione di sistemi alternativi che garantiscano una pari qualità del servizio fornito.

La gestione di tali sportelli, in termini di periodi minimi

di apertura, tempi di attesa massimi garantiti e altri aspetti connessi deve essere allineata a quanto previsto nella Carta dei Servizi.

Devono, in ogni caso, essere garantiti i servizi di front office minimi, come individuati dall'art. 48 del Disciplinare Tecnico.

Il Gestore provvede ad istituire un numero telefonico centralizzato, che consenta all'utente di ricevere tutte le informazioni relative alla gestione del contratto, alle fatture e ai pagamenti nonché di effettuare, per telefono, tutte le pratiche relative al contratto (attivazione, modifica, disattivazione). La gestione del numero telefonico centralizzato, in termini di orario di attivazione, di comunicazione alle utenze e di altri aspetti connessi, deve essere allineata a quanto previsto nella Carta dei Servizi.

La gestione di eventuali richieste e reclami deve essere effettuata secondo le modalità definite nella Carta dei Servizi.

CAPO SETTIMO - PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO

Articolo 27 - Passaggio del personale al nuovo Gestore

Il Gestore è tenuto ad ottemperare a quanto previsto dall'art. 202, comma 6 del D.Lgs. 152/2006 in relazione al passaggio del personale impiegato nel servizio di gestione dei rifiuti urbani dell'AURI - Sub Ambito n. 1.

In particolare, il personale che, alla data del 1 (uno) mag-

gio 2022 (duemilaventidue), appartenga alle amministrazioni comunali, alle aziende ex municipalizzate o consortili e alle imprese private, anche cooperative, che operano nel settore dei servizi comunali per la gestione dei rifiuti, sarà soggetto, ferma restando la risoluzione del rapporto di lavoro, al passaggio diretto ed immediato al nuovo Gestore del servizio integrato dei rifiuti, con la salvaguardia delle condizioni contrattuali, collettive e individuali, in atto. Nel caso di passaggio di dipendenti di enti pubblici e di ex aziende municipalizzate o consortili e di imprese private, anche cooperative, al Gestore del servizio integrato dei rifiuti urbani, si applica, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, la disciplina del trasferimento del ramo di azienda di cui all'articolo 2112 del codice civile, nonché quanto previsto all'art. 6 del CCNL di categoria. L'elenco del personale è quello indicato nell'allegato 4.12.REV del Piano d'Ambito.

La mancata osservanza da parte del Gestore dell'obbligo sopra indicato è causa di risoluzione del contratto, con le modalità stabilite nell'art. 37.

Articolo 28 - Personale impiegato nel servizio

Tutto il personale adibito al servizio oggetto del presente Contratto sarà a carico del Gestore e dovrà essere dislocato in proporzione alle esigenze del servizio, in numero adegua-

to a garantire la regolarità e l'efficienza del servizio me-

desimo, in tutte le forme indicate nel presente Contratto e nell'art. 61 del Disciplinare Tecnico.

Il Gestore è tenuto:

- ad applicare al personale il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del settore dell'igiene ambientale, stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, nonché ad estendere e a mantenere inalterati i benefici ed i diritti riconosciuti ai singoli dipendenti, derivanti dagli accordi integrativi aziendali e/o territoriali cui era tenuto ad ottemperare il gestore uscente; la mancata osservanza da parte del Gestore di tale obbligo è causa di risoluzione del contratto, secondo le modalità stabilite nell'art. 37;

- ad osservare tutti gli obblighi di legge in materia fiscale, previdenziale, assicurativa ed assistenziale del personale, nonché quelli eventualmente derivanti dalla presenza di organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva;

- osservare le prescrizioni e quanto previsto dal D.Lgs. 81/2008. Il Gestore dovrà, inoltre, assicurare che il personale in servizio:

- sia dotato di divisa, completa di targhetta di identificazione, da indossarsi sempre in stato di conveniente decoro durante l'orario di lavoro; la divisa del personale dovrà es-

sere unica e conforme a quanto previsto nel vigente Contratto

Collettivo Nazionale di Lavoro e dalle prescrizioni di legge in materia antinfortunistica;

- sia sottoposto a tutte le cure e profilassi previste dalla legge e prescritte dalle Autorità sanitarie competenti per territorio;

- si uniformi alle disposizioni emanate dall'AURI e dai Comuni, in particolare in materia di igiene e di sanità, nonché agli ordini impartiti dalla direzione tecnica ed operativa del Gestore stesso;

- mantenga un contegno serio e corretto con il pubblico e si presenti in servizio pulito e decorosamente vestito con l'uniforme.

Il Gestore dovrà dotare il proprio personale, oltre che dei dispositivi di protezione individuale, necessari per l'esecuzione del servizio di cui al presente contratto, anche di quelli che potranno essere prescritti dall'AURI in relazione a condizioni di rischio specifiche; di tale ulteriore obbligo verrà, se del caso, data comunicazione scritta di volta in volta.

Il Gestore imporrà al proprio personale il rispetto della normativa di sicurezza e, ai propri preposti di controllare e di esigere tale rispetto.

Il coordinamento dei vari servizi dovrà essere affidato ad un Responsabile nominato dal Gestore e che sarà diretto in-

terlocutore dell'AURI per tutto quanto concerne l'esecuzione

dei servizi. Detto Responsabile dovrà essere capace ed autonomo nelle decisioni gestionali, nonché in grado di collaborare fattivamente con l'AURI per la soluzione delle problematiche che via via dovessero insorgere nell'esecuzione dei servizi.

Articolo 29 - Sicurezza degli operatori e programma di sicurezza e prevenzione

L'AURI e i Comuni considerano la sicurezza sul lavoro un valore irrinunciabile e prioritario e ciò per ragioni di ordine morale, sociale, giuridico e di immagine e pone quindi la tutela dell'integrità fisica e della salute dei lavoratori come obiettivo prioritario. Il presente Contratto stabilisce quindi come regola irrinunciabile per il Gestore che le attività oggetto del servizio dovranno essere svolte nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di sicurezza, igiene del lavoro nonché di tutela ambientale.

Quanto sopra indicato (incluse tutte le dichiarazioni richieste) dovrà comunque essere garantito anche in caso di subaffidamenti.

Tutto il personale dovrà essere formato ed informato in materia di salute e di sicurezza.

Il Gestore si impegna ad eseguire un attento ed approfondito sopralluogo nelle zone dove dovrà svolgersi il servizio al fine di verificare, mediante la diretta conoscenza, i rischi

connessi alla sicurezza nell'area interessata al servizio

stesso, onde preordinare ogni necessario o utile presidio o protezione e renderne edotti i propri lavoratori.

Il Gestore si obbliga ad adottare opportuni accorgimenti tecnici, pratici ed organizzativi volti a garantire la sicurezza sul lavoro dei propri addetti e di coloro che dovessero collaborare, a qualsiasi titolo, con gli stessi.

In particolare il Gestore dovrà assicurare la piena osservanza delle norme sancite dal D.Lgs. n. 81 del 9/4/2008.

Quanto previsto dal presente articolo va esteso, senza riserva alcuna e a completo carico del Gestore, per tutti i prestatori d'opera, nessuno escluso, che a qualsiasi titolo e merito operino entro lo stesso luogo di lavoro.

In caso di infortunio o incidente ovvero di accertamento da parte del Gestore di situazioni di pericolo, quest'ultimo, oltre a dare immediata esecuzione a quanto eventualmente previsto dalle norme che regolano la materia di sicurezza, dovrà senza indugio informare l'AURI per metterla eventualmente in grado di verificare le cause che li hanno determinati.

Il Gestore si assume l'onere di adottare, nell'esecuzione di tutti i servizi, i procedimenti e le cautele necessarie per garantire la vita e la incolumità degli operai, delle persone addette ai servizi stessi e dei terzi, nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati. Sono equiparati tutti gli

addetti ai lavori.

Ogni più ampia responsabilità, in caso di infortuni, ricadrà pertanto sul Gestore, restandone sollevato l'AURI indipendentemente dalla ragione a cui debba imputarsi l'incidente.

Il Gestore dovrà seguire le normative e le circolari in vigore in relazione ai piani di sicurezza e in particolare si impegna a rispettare il programma di sicurezza e prevenzione e del DUVRI riportati negli allegati 4.13 e 4.13.INT del Piano d'Ambito, redatto nel rispetto dei contenuti dettati dal D.Lgs. 81/2008, nonché dalla normativa antincendio degli impianti e di vigilanza degli stessi.

Il Gestore si obbliga, in ogni caso, all'adempimento degli oneri di cui agli artt. 58 e 59 del Disciplinare Tecnico e di quelli previsti dalla normativa vigente in materia.

CAPO OTTAVO - MODALITA' DI CONTROLLO DEL SERVIZIO E RELATIVI OBBLIGHI

Articolo 30 - Titolarità del controllo

L'AURI ha la titolarità del controllo dell'espletamento del servizio da parte del Gestore, in nome e per conto dei Comuni contraenti. Per l'esecuzione delle attività di controllo, l'AURI si avvale degli uffici propri e di quelli dei Comuni stessi.

L'AURI, direttamente e attraverso i Comuni, espleterà controlli tesi a verificare la corretta attuazione del Contratto in merito al raggiungimento degli obiettivi prefissati e

di quanto preventivato nei Programmi annuali delle attività.

Il Gestore si obbliga a consentire l'effettuazione all'AURI e ai Comuni di tutti gli accertamenti, sopralluoghi e verifiche opportuni o necessari per il perseguimento delle proprie finalità ed attribuzioni.

Articolo 31 - Attività di controllo

Il controllo effettuato dall'AURI, direttamente o attraverso i Comuni contraenti, è finalizzato alla verifica:

- del rispetto, da parte del Gestore, degli obblighi derivanti dal presente contratto, inclusi tutti i documenti dallo stesso richiamati;
- della corretta realizzazione di quanto preventivato nella programmazione delle attività;
- del raggiungimento degli obiettivi e dei livelli di servizio previsti nei documenti contrattuali;
- delle eventuali criticità del servizio, per individuare i miglioramenti da apportare;
- dell'andamento economico-finanziario della gestione del servizio;
- della corretta applicazione della tassa/tariffa del servizio di gestione dei rifiuti urbani.

Esiti negativi dei controlli effettuati potranno dare adito all'applicazione delle penalità previste dal presente Contratto, secondo la quantificazione, le modalità e le procedure indicate nel Disciplinare Tecnico.

I controlli potranno avvenire in qualunque momento, anche

senza preavviso, secondo le modalità di cui all'art. 50 del Disciplinare Tecnico, ma dovranno essere condotti in modo da non interferire con la normale attività del Gestore; né potranno essere condotti controlli su aspetti dell'attività del Gestore non direttamente inerenti il servizio in questione.

Le attività di controllo e di monitoraggio svolte a cura dell'AURI, sono finanziate con un prelievo a carico del Gestore e determinate in Euro 1,50 (uno virgola cinquanta) ad abitante annui, oltre iva.

Il Gestore prende atto delle procedure di controllo previste dall'art. 51 del Disciplinare Tecnico e si impegna a dare attuazione agli oneri ivi contenuti.

Articolo 32 - Obblighi contabili del Gestore

Il Gestore, conformemente a quanto previsto dagli artt. 52 e ss. del Disciplinare Tecnico, ha l'obbligo di fornire all'AURI e ai Comuni i dati inerenti ogni aspetto tecnico, economico e finanziario relativo all'espletamento del servizio, nonché alla realizzazione degli investimenti.

Sono oggetto di rendicontazione dati fisici caratteristici del servizio e dati economici e finanziari, inclusi gli elementi, derivanti dalla contabilità industriale del Gestore, relativi all'espletamento del servizio ed agli investimenti.

Si dà atto che, in ogni caso, le forme e i contenuti della

rendicontazione non potranno essere tali da ledere gli inte-

ressi vitali dell'impresa del Gestore e devono altresì essere conformi alle vigenti normative sulla privacy e sulla riservatezza dei dati aziendali.

Il Gestore è tenuto a sottoporre il proprio bilancio a certificazione da parte di soggetti abilitati.

Il Gestore si impegna pertanto a trasmettere all'AURI e ai Comuni, con le periodicità definite nel Disciplinare Tecnico, i seguenti report di rendicontazione:

- report tecnici, contenenti informazioni sullo stato di avanzamento degli interventi previsti e sull'erogazione dei servizi effettivamente prestati rispetto a quelli previsti;

- report economici, contenenti dati sull'andamento dei costi operativi, dei ricavi, nonché sui flussi di spesa per gli investimenti;

- report reclami, contenenti una sintesi della natura e della quantità dei reclami presentati dagli utenti direttamente al Gestore, secondo le modalità definite dal Gestore nella Carta dei Servizi;

- documento di bilancio e budget;

- dati di Controllo di Gestione.

La predisposizione della modulistica da impiegarsi per i suddetti report di rendicontazione sarà curata dall'AURI, con il supporto del Gestore.

L'AURI si riserva comunque la possibilità di richiedere al

Gestore qualsiasi informazione aggiuntiva necessaria per una

migliore comprensione dei risultati dell'attività svolta.

Articolo 33 - Verifiche periodiche della qualità del servizio a cura del Gestore

Al fine di consentire il costante monitoraggio della qualità dei propri servizi, il Gestore si impegna ad effettuare:

- indagini, a cadenza almeno biennale, nei primi sei anni di affidamento del servizio, e con cadenza superiore nel restante periodo, realizzate mediante questionari predisposti di concerto con l'AURI e con le associazioni di tutela dei consumatori, mirate a conoscere le esigenze e il grado di soddisfazione degli utenti;

- verifiche annuali sulla qualità ed efficacia dei servizi prestati in conformità agli standard di qualità definiti nella Carta dei Servizi.

I risultati delle indagini e delle rilevazioni effettuate verranno pubblicati, previo confronto con l'AURI e con le associazioni di tutela dei consumatori, in un Rapporto annuale sulla qualità del servizio e sulla valutazione del grado di soddisfazione degli utenti, che riporta:

- i risultati conseguiti in relazione agli standard di qualità efficienza e affidabilità del servizio;
- le cause del mancato rispetto degli standard di qualità, efficienza e affidabilità del servizio;
- le azioni intraprese per porre rimedio al mancato rispetto

degli standard di qualità, efficienza e affidabilità del ser-

vizio;

- il numero ed il tipo di reclami ricevuti (confronto con l'anno precedente) ed il seguito dato ad essi;

- la percentuale delle fatture contestate sul totale di quelle emesse (confronto con l'anno precedente);

- il numero e l'ammontare degli indennizzi corrisposti (confronto con l'anno precedente);

- la percentuale degli appuntamenti rispettati (confronto con l'anno precedente);

- l'indice di morosità per le utenze domestiche determinato dal rapporto tra l'ammontare del riscosso ed il fatturato (confronto con l'anno precedente);

- l'indice di morosità per le utenze non domestiche determinato dal rapporto tra l'ammontare del riscosso ed il fatturato (confronto con l'anno precedente);

- le attività svolte per acquisire la valutazione degli utenti sulla qualità del servizio reso (questionari, riunioni pubbliche, interviste a campione, ecc.) e i risultati di tali rilevazioni.

Tutti gli utenti possono far pervenire al Gestore suggerimenti e proposte finalizzate al miglioramento della qualità del servizio, attraverso i seguenti canali di comunicazione:

- di persona, presso gli sportelli operativi;

- telefonicamente, contattando i numeri indicati dal gestore

nella Carta dei servizi;

- per iscritto, presso gli uffici indicati dal Gestore;
- mediante sistemi telematici.

Il Gestore, anche sulla base degli esiti delle rilevazioni effettuate e di eventuali variazioni rispetto ad analoghe precedenti indagini, definisce progetti di miglioramento che concorreranno alla formazione di piani annuali di miglioramento della qualità.

Articolo 34 - Sistemi di Gestione Qualità e Ambiente

Il Gestore garantisce l'attuazione di un Sistema di Gestione della Qualità, che copra l'insieme delle attività oggetto del presente Contratto, tendente al miglioramento continuo delle prestazioni e che assicuri la soddisfazione delle legittime esigenze ed aspettative degli utenti.

Il Gestore garantisce, inoltre, l'attuazione di un Sistema di Gestione Ambientale, che copra l'insieme delle attività oggetto del presente Contratto, che assicuri il rispetto dell'ambiente, la conformità alle norme ambientali e il continuo e progressivo miglioramento delle proprie prestazioni ambientali.

Il Gestore si impegna quindi a conseguire e mantenere nel tempo la certificazione di qualità UNI EN ISO 9001 e di gestione ambientale UNI EN ISO 14001.

Il Gestore si impegna inoltre annualmente alla produzione di un Rapporto Ambientale nel quale siano descritti, attraverso

l'impiego di indicatori di sintesi, le prestazioni ambienta-

li conseguite e le politiche di miglioramento.

Il Gestore è tenuto a predisporre ed adottare, il Manuale della Qualità, il Manuale del Sistema di Gestione Ambientale, il Manuale della Sicurezza e il Piano di gestione delle emergenze.

CAPO NONO - GARANZIE FINANZIARIE E ASSICURATIVE

Articolo 35 - Garanzie assicurative

Il Gestore è responsabile di ogni danno prodotto nell'espletamento del servizio, con esonero da ogni responsabilità da parte dell'AURI.

Il Gestore è obbligato ad attivare apposita assicurazione per la Responsabilità Civile verso Terzi e per la Responsabilità verso Prestatori di Lavoro (RCT-RCO) con massimale unico (per sinistro, per persona e per danni a cose) di euro 10.000.000,00 (euro diecimilioni/00), nonché ulteriori assicurazioni di Responsabilità Civile per Automezzi per un massimale unico non inferiore a euro 5.000.000,00 (euro cinquemilioni/00).

Il Gestore dovrà, inoltre, stipulare una polizza assicurativa pluririschio (incendio, danni a terzi, cose e persone, danno ambientale) per i CCR (contenitori impiegati per i differenti servizi di raccolta rifiuti) e per gli impianti.

Le suddette coperture assicurative si intendono estese anche in relazione alle attività realizzate nell'ambito della fi-

nanza di progetto.

Il Gestore è obbligato a segnalare immediatamente all'AURI tutte le circostanze ed i fatti rilevati nell'espletamento del servizio che possano impedire o turbare il regolare svolgimento dello stesso.

Articolo 36 -Cauzione

Il Gestore, a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi contrattuali assunti, contestualmente alla sottoscrizione del presente contratto di servizio, costituisce a proprie spese idonea cauzione a favore dell'AURI e dei Comuni contraenti, di durata quinquennale e da rinnovarsi per i due successivi quinquenni in modo tale da garantire l'esecuzione del contratto per l'intera durata dell'affidamento, pari al 10% (dieci per cento) del corrispettivo annuale dovuto, secondo una delle modalità previste dall'art. 113, del d.lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii.

Il Gestore ha l'obbligo di reintegrare l'ammontare della garanzia fidejussoria in caso di escussione totale o parziale da parte dell'AURI o comunque dell'Ente competente entro il termine perentorio di 60 (sessanta) giorni.

La mancata osservanza da parte del Gestore dell'obbligo del reintegro è causa di risoluzione del contratto.

La garanzia deve ritenersi automaticamente svincolata qualora entro sei mesi dalla scadenza dell'affidamento non sia pervenuta alcuna istanza di escussione, senza necessità di

assenso da parte del soggetto garantito.

La prestazione della garanzia ai sensi del presente articolo non limita l'obbligo del Gestore di provvedere all'integrale risarcimento dei danni tutti, anche ove gli stessi siano di valore superiore all'importo garantito.

CAPO DECIMO - CAUSE INADEMPIMENTO E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Articolo 37 - Cause di inadempimento, risoluzione del contratto

In caso di inadempienza di particolare gravità, quando il Gestore non abbia svolto il servizio alle condizioni fissate dal presente Contratto, o in caso di interruzione totale e prolungata del servizio non dipendente da cause di forza maggiore o di pericolo per la sicurezza, l'AURI può disporre la risoluzione del Contratto, disponendo altresì la decadenza dall'affidamento del servizio in concessione, previa regolare messa in mora rimasta senza effetto.

In particolare, il diritto alla risoluzione può sorgere, a titolo esemplificativo e non esaustivo, nelle seguenti ipotesi:

- a) in caso di ripetute e gravi deficienze nella gestione del servizio, previa messa in mora rimasta senza effetto;
- b) in caso di fallimento o scioglimento del Gestore;
- c) in caso di interruzione generale del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento per una durata superiore a tre giorni consecutivi imputabile a colpa o dolo del Gestore;

d) in caso di ripetute e gravi inadempienze alle disposi-

zioni di cui al presente Contratto, previa messa in mora rimasta senza effetto.

L'AURI, a mezzo di regolare diffida, è tenuto a concedere al Gestore un congruo termine per rimuovere le irregolarità di cui ai precedenti punti a) e d).

Il Gestore ha trenta giorni di tempo, dal ricevimento della diffida, per presentare le proprie giustificazioni. In caso di particolare urgenza tale termine è ridotto sino a cinque giorni.

Le conseguenze della risoluzione, anche parziale, saranno addebitate al Gestore e l'AURI attingerà alla cauzione per la rifusione di spese, oneri e danni subiti, anche dai singoli Comuni contraenti, fatto salvo il diritto al risarcimento del danno ulteriore.

In tutti i casi di risoluzione non saranno pregiudicati i diritti di ciascuna Parte esistenti prima della data stessa di risoluzione, nonché tutti gli altri diritti previsti dalla normativa vigente, incluso il diritto al risarcimento dei danni.

In tutte le ipotesi di risoluzione di cui al presente articolo, il presente Contratto s'intenderà risolto di diritto. In tal caso, il Gestore dovrà porre in essere tutte le attività necessarie al trasferimento dei servizi oggetto del contratto in favore del nuovo Gestore subentrante.

L'inadempimento degli obblighi relativi alla gestione dei

servizi opzionali e complementari comporta la risoluzione parziale del presente Contratto di servizio.

L'AURI, in caso di particolare urgenza e di gravità delle inadempienze del Gestore, comunicate ed istruite nelle forme del presente articolo, potrà incaricare altri soggetti dell'esecuzione di attività e/o servizi o parti di servizi, addebitandone le relative spese al Gestore stesso.

Articolo 38 - Diritto di recesso

E' esclusa la facoltà di recesso unilaterale del Gestore.

Qualora uno o più componenti l'organo di amministrazione o l'amministratore delegato o il direttore generale del Gestore abbiano riportato una condanna definitiva per reati gravi in danno dello Stato o degli Enti contraenti, o per uno o più reati di partecipazione ad un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio che siano ritenuti idonei ad incidere sulla moralità professionale del Gestore medesimo, l'AURI ha il diritto di recedere unilateralmente dal presente Contratto di servizio in ogni momento, con un preavviso di almeno 15 (quindici) gg. naturali e consecutivi, mediante comunicazione scritta da inviare al Gestore con raccomandata A.R. o PEC.

In caso di recesso, il Gestore ha diritto al pagamento delle sole prestazioni eseguite, purché svolte correttamente ed a perfetta regola d'arte, rinunciando espressamente, ora per

allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa anche di na-

tura risarcitoria e a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese. In caso di recesso l'AURI dispone inoltre la decadenza del Gestore dall'affidamento del servizio in concessione.

Articolo 39 - Riscatto del servizio

L'AURI può esercitare la facoltà di riscatto dei servizi affidati in concessione secondo i principi di cui al Titolo I, capo II del Regolamento approvato con D.P.R. 4 ottobre 1986, n. 902.

L'esercizio del riscatto da parte dell'AURI avviene secondo i criteri, termini e modalità di cui al richiamato D.P.R. n. 902/1986.

Articolo 40 - Continuità dei servizi, casi di forza maggiore

e ripristino disfunzioni

Il Gestore garantisce un servizio continuo, regolare e senza interruzioni.

In caso di funzionamento irregolare o di interruzione del servizio, anche per cause di forza maggiore, il Gestore si impegna ad adottare tutte le misure volte ad arrecare agli utenti il minor disagio possibile, a fornire agli stessi tempestive informazioni sulle motivazioni e sulla durata di tali disservizi e a garantire le prestazioni indispensabili per la tutela della salute e della sicurezza dell'utente.

Per cause di forza maggiore s'intendono unicamente le situa-

zioni di insussistenza di responsabilità colposa e/o dolosa

del Gestore connotate dai caratteri di assoluta imprevedibilità e inevitabilità. Qualora si verificassero casi di forza maggiore, il Gestore deve darne comunicazione all'AURI e ai Comuni interessati, che procedono quindi al relativo accertamento.

Nel caso in cui un evento di forza maggiore impedisca la fornitura dei servizi da parte del Gestore, gli Enti contraenti, impregiudicato qualsiasi loro diritto, in base alle disposizioni di legge sull'impossibilità della prestazione, non saranno tenuti a corrispondere i corrispettivi per la prestazione dei servizi interessati fino a che tali servizi non siano stati ripristinati e, ove possibile, gli stessi Enti contraenti avranno il diritto di affidare i servizi in questione ad altro soggetto, per una durata ragionevole secondo le circostanze. In tale eventualità, gli Enti contraenti si impegnano comunque a compiere le azioni necessarie al fine di risolvere tali contratti, non appena il Gestore comunichi all'AURI e ai Comuni interessati di essere in grado di fornire nuovamente il servizio.

In caso di sciopero dei dipendenti, il Gestore garantirà la tutela dei diritti degli utenti conformemente alla normativa vigente.

Qualora si dovessero verificare carenze o sospensioni del servizio di durata superiore alle 48 (quarantotto) ore, il

Gestore è tenuto ad attivare un servizio sostitutivo di emer-

genza secondo le modalità indicate nel Disciplinare Tecnico (Allegato 4.2.REV del Piano d'Ambito).

L'AURI attiverà specifici canali di comunicazione, relativi alla rilevazione delle disfunzioni, con i Comuni contraenti e con gli utenti.

Nel caso l'AURI o il Comune rilevi una possibile disfunzione o riceva la segnalazione di una possibile disfunzione, provvederà immediatamente a verificarne la fondatezza e a segnalare gli estremi al Gestore, attraverso una comunicazione mail/pec, indicando il tempo massimo per il ripristino della normalità. Detto tempo massimo, varierà tra un minimo di 6 (sei) ore e un massimo di tre giorni lavorativi in funzione del tipo, della gravità e delle caratteristiche di urgenza della disfunzione.

In caso di inadempienza nei termini fissati, l'AURI o il Comune applicherà al Gestore le penalità previste dal presente Contratto.

L'applicazione delle penali non solleva il Gestore dalla responsabilità di ulteriori danni che si dovessero verificare a seguito della disfunzione rilevata.

CAPO UNDICESIMO - GESTIONE CONTRATTO E RISOLUZIONE CONTROVERSIE

Articolo 41 - Comitato tecnico per la gestione del contratto

Al fine della proficua gestione del presente Contratto, le

parti si impegnano a costituire, il Comitato tecnico per la

gestione del contratto, costituito da un rappresentante nominato dal Gestore, un rappresentante nominato dall'AURI e da un terzo, che assume le funzioni di Presidente, scelto d'intesa tra le due parti sopra indicate, ovvero, in mancanza di accordo, nominato dal Presidente del Tribunale di Perugia.

Il Comitato si riunisce su richiesta di una delle parti e svolge le seguenti funzioni:

a) effettuazione di tentativi di composizione amichevole tra le parti in caso di dissenso in ordine alla interpretazione e all'applicazione del presente contratto;

b) ogni altra attività prevista dal presente contratto o stabilita, in accordo, dalle parti.

Il Comitato stabilisce le regole per il proprio funzionamento nel rispetto della disciplina contrattualmente stabilita.

Il costo del Comitato è a carico dell'AURI. Le determinazioni del Comitato tecnico non assumono carattere vincolante per l'AURI in ordine alle problematiche oggetto della medesima decisione.

Articolo 42 - Obblighi del Gestore, dell'AURI e dei Comuni

Al Gestore potranno essere addebitati solo le carenze, le disfunzioni, il mancato o incompleto raggiungimento di obiettivi oggettivamente dipendenti da comportamenti o da omessi comportamenti del Gestore medesimo o di terzi soggetti da questo incaricati.

L'AURI e i Comuni contraenti sono tenuti ad esperire quanto

in loro facoltà al fine di garantire al Gestore le condizioni ottimali per l'esercizio del servizio. Il mancato o incompleto rispetto, da parte dell'AURI e/o da uno o più dei Comuni componenti l'Ambito, degli obblighi derivanti dal Contratto firmato, ovvero da patti e accordi specifici con il Gestore, rappresentano in ogni caso motivazione sufficiente perché eventuali conseguenze associate (disfunzioni, carenze, mancato raggiungimento di obiettivi e livelli prestazionali) non possano essere addebitati al Gestore, al quale pertanto in tal caso non sarà applicata alcuna penalizzazione.

Articolo 43 -Penali

Qualunque ritardo o mancanza del Gestore nell'adempimento degli obblighi scaturenti dal presente Contratto, o dai suoi allegati, comporterà l'applicazione nei confronti del Gestore stesso di una penale, così come indicato nel Disciplinare Tecnico.

In particolare, al Gestore possono essere applicate penalizzazioni in caso di:

- mancata o ritardata esecuzione di attività fondamentali ai fini del raggiungimento degli obiettivi strutturali entro i tempi e nei modi prescritti;
- mancato o ritardato raggiungimento dei livelli minimi dei servizi affidati;
- mancata comunicazione dei dati tecnici ed economi-

co-finanziari alle scadenze e nei formati previsti;

- inerzia nei confronti di segnalazioni operate dall'AURI circa carenze e disfunzioni;

- in generale, mancato rispetto degli obblighi contrattualmente assunti.

In caso di mancato raggiungimento degli obiettivi di pianificazione stabiliti dal Piano d'Ambito (es. livelli di raccolta differenziata conseguiti), il Gestore è comunque da considerarsi soggetto all'applicazione delle penali, così come indicate nel Disciplinare Tecnico, con decurtazione del corrispettivo commisurato allo scostamento registrato rispetto all'obiettivo definito.

In ogni caso, il Gestore avrà diritto ad addurre motivazioni e giustificazioni, secondo la procedura di cui al successivo art. 44. In caso di insufficiente motivazione, l'AURI provvederà ad applicare le sanzioni previste.

Ad integrazione di quanto indicato nel menzionato Disciplinare Tecnico, si deve comunque considerare a carico del Gestore, a propria cura e spese, l'obbligo di ovviare agli eventuali disservizi rilevati nel più breve tempo possibile, ponendo in essere gli opportuni interventi correttivi, integrativi o sostitutivi.

Per quanto non specificamente previsto dal presente articolo si rinvia alle previsioni di cui all'art. 57 del Disciplinare Tecnico.

Articolo 44 - Procedure di contestazione e applicazione delle penali

In caso di ritardo, inadempimento o inesatto adempimento, ovvero di qualsiasi altra violazione da parte del Gestore di quanto stabilito dal presente Contratto, dal Disciplinare Tecnico o dai rispettivi allegati, l'AURI e/o il Comune contraente, ciascuno per le rispettive competenze, provvederanno a elevare formale contestazione al Gestore, comunicando le motivazioni della contestazione e l'ammontare della penale prevista.

Il Gestore potrà presentare le proprie controdeduzioni entro il termine ivi indicato, comunque non inferiore a 10 (dieci) giorni dal ricevimento della contestazione stessa.

Decorso inutilmente il termine, ovvero in caso di insufficiente o non condivisibile motivazione delle controdeduzioni, l'AURI e/o il Comune contraente provvederà a comunicare al Gestore la conferma definitiva della penale.

Qualora il Gestore non provveda entro 15 (quindici) giorni al versamento dell'ammontare della penale comminata, l'AURI e/o il Comune interessato provvede all'incameramento della stessa, incrementata di una quota aggiuntiva del 10% (dieci per cento), anche attraverso l'escussione della cauzione di cui al precedente art. 36, provvedendo a darne contestuale comunicazione al Gestore. Quest'ultimo è quindi tenuto a reintegrare la cauzione secondo le modalità definite dallo

stesso art. 36.

Il versamento dell'ammontare della penale da parte del Gestore o il suo prelievo da parte degli Enti contraenti interessati non esaurisce la responsabilità del Gestore, il quale sarà richiamato a rispondere degli eventuali ulteriori pregiudizi che si fossero venuti a verificare a danno dell'AURI medesima, dei Comuni appartenenti ad esso o di terzi.

L'applicazione delle penali non preclude inoltre il diritto dell'AURI di avvalersi di quanto previsto in materia di risoluzione e recesso del Contratto.

Articolo 45 -Tentativo di conciliazione e Foro competente

In caso di dissenso in ordine all'interpretazione o all'applicazione del presente Contratto, le parti si impegnano a compiere un tentativo di composizione amichevole, nell'ambito del Comitato di cui all'articolo 41.

Le eventuali vertenze giudiziarie inerenti il presente contratto saranno deferite in via esclusiva alla competenza del Foro di Perugia.

In pendenza di tale procedimento, il Gestore si impegna comunque a dare piena esecuzione al presente contratto fino all'eventuale subentro del nuovo Gestore.

CAPO DODICESIMO - NORME FINALI

Articolo 46 -Tutela Privacy

Il Gestore si impegna a non portare a conoscenza di terzi informazioni, dati, documenti e notizie di carattere riserva-

to, di cui il proprio personale comunque impiegato nello

svolgimento delle attività oggetto del presente Contratto venga a conoscenza.

Il Gestore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. e Regolamento Europeo n. 679/2016 in materia di privacy e protezione dati personali.

In base a quanto stabilito dal D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. in merito al trattamento dei dati personali, le parti dichiarano di essersi reciprocamente e preventivamente informate prima della stipula del presente Contratto, circa le modalità e le finalità dei trattamenti dei dati personali che verranno effettuati per l'esecuzione contrattuale.

I trattamenti dei dati saranno improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e nel rispetto delle misure di sicurezza inerenti il loro trattamento.

Articolo 47 - Spese e Tributi

Il Gestore affidatario riconosce a proprio carico tutti gli oneri fiscali e tutte le spese contrattuali relative al presente Contratto, ivi compresi gli oneri relativi all'imposta di registro di cui DPR 131/1986 e all'imposta sul bollo di cui DPR 642/1972.

Le imposte relative ai beni immobili strumentali alla effettuazione del servizio sono a carico del Gestore.

Il corrispettivo del presente contratto è soggetto all'imposta sul valore aggiunto di cui al DPR 633/1972, nelle forme

previste dalla vigente normativa.

Articolo 48 - Tracciabilità dei flussi finanziari

Il Gestore, ai sensi della legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modifiche, si assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della predetta legge. Con distinta comunicazione verranno indicati all'AURI e ai Comuni competenti il conto corrente dedicato e i soggetti abilitati ad operare su detto conto.

Articolo 49 - Approvazione clausole specifiche

Ai sensi degli artt. 1341 e 1342 C.c. il Gestore dichiara di aver letto e di approvare specificamente le clausole di cui ai seguenti articoli: Art. 4 - Affidamento in concessione del servizio; Art. 5 - Durata dell'affidamento; Art. 9 - Realizzazione di nuovi impianti e adeguamento e potenziamento degli impianti esistenti previsti nel "Programma degli Interventi" contenuto nel Piano d'Ambito; Art. 10 - Realizzazione di nuovi impianti non previsti dal Piano d'Ambito; Art. 12 - Utilizzo degli impianti, dei beni immobili, delle attrezzature e delle altre dotazioni patrimoniali; Art. 14 - Riconsegna delle opere e degli impianti e opere e impianti realizzati o acquistati dal gestore; Art. 16 - Modalità gestionali dei servizi di spazzamento e lavaggio; Art. 20 - Obbligo del raggiungimento dell'equilibrio economico-finanziario della gestione; Art. 22 - Corrispettivo e modalità di pagamento; Art. 23 - Revisione e adeguamento del corrispettivo; Art. 24

- Modalità di applicazione e riscossione della tariffa; Art.

25 - Carta dei servizi; Art. 26 - Attività di sportello, assistenza e comunicazione; Art. 27 - Passaggio del personale al nuovo Gestore; Art. 28 - Personale impiegato nel servizio; Art. 29 - Sicurezza degli operatori e programma di sicurezza e prevenzione; Art. 30 - Titolarità del controllo; Art. 31 - Attività di controllo; Art. 34 - Sistemi di Gestione Qualità e Ambiente; Art. 37 - Cause di inadempimento, risoluzione del contratto; Art. 38 - Diritto di recesso; Art. 39 - Riscatto del servizio; Articolo 40 -

Continuità dei servizi, casi di forza maggiore e ripristino disfunzioni; Art. 41 - Comitato tecnico per la gestione del contratto; Art. 42 - Obblighi del Gestore, dell'AURI e dei Comuni; Art. 43 -Penali; Art. 44 - Procedure di contestazione e applicazione delle penali; Art. 45 -Tentativo di conciliazione e Foro competente.

* * * *

Si allegano al presente atto:

* in unica fascicolazione sotto la lettera "B" i seguenti do-

cumenti:

- Disciplinare Tecnico con relative Appendici (A, B, C, D ed E)

- Offerta Tecnica:

Relazione Tecnica - Parte 1

Relazione Tecnica - Parte 2

Scheda Relazione Tecnica:

01 - Localizzazione centri logistici analisi densità

02 - Elementi territoriali rilevati

03 - Rappresentazione sezioni di Spazzamento

04 - Rappresentazione Raccolta Prossimità

05_A_Rappresentazione Raccolta PAP

05_B_Rappresentazione Raccolta PAP

05_C_Rappresentazione Raccolta PAP

06_Centro Comunale di Raccolta

Tavola Cantiere Gualdo

Tavola Cantiere Gubbio

Tavola Cantiere Umbertide

Tavola Cantiere Via Mascagni

Tavola CDR Gubbio

Tavola CDR Montone

Tavola CDR Titta-Userna

Tavola CDR Trestina

Tavola CDR Via Mascagni

Tavola Discarica Belladanza

Tavola Impianto Belladanza

Tavola Piattaforma Gubbio

Tavola Stazione Gualdo Tadino

Tavola Stazione Gubbio

- Offerta Economica;

- carta dei servizi;

- standard prestazionali minimi;

- inventario beni strumentali.

* il DUVRI sotto la lettera "C"

* * *

Le parti, dichiarando di averne esatta conoscenza, mi dispensano dalla lettura degli allegati.

Richiesto io notaio ho ricevuto il presente atto informatico del quale ho dato lettura ai comparenti che lo approvano, lo confermano ed alle ore quattordici e trentasette minuti circa lo sottoscrivono con me notaio mediante apposizione delle rispettive firme digitali la cui validità è stata da me notaio verificata. Consta di settantaquattro fogli elettronici scritti interamente con mezzi elettronici a norma di legge da persona di mia fiducia sopra settantatre pagine elettroniche da venticinque righe ciascuna per l'intero e sin qui della presente.